

CIA informa

Sommario:

- **Le nuove agevolazioni per giovani agricoltori**
- **Il Bonus Stop Plastica Monouso**
- **Compensazione dei Crediti d'imposta Industria 4.0**



Le nuove agevolazioni per giovani agricoltori

La Legge n.36/2024, in vigore dal 10-04-2024, stabilisce specifiche disposizioni con lo scopo di promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile agricola.

L'obiettivo è quello di rilanciare il sistema agricolo grazie ad interventi finalizzati a favorire l'insediamento o la permanenza dei giovani e cercare di contrastare il problema del ricambio generazionale.

L'art. 2 dispone che le nuove agevolazioni siano rivolte a:

- **imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli**
- indipendentemente dalla forma in cui sono costituite
- che esercitano esclusivamente **attività agricola ai sensi dell'art. 2135** del Codice Civile.

Per accedere ai benefici, i soggetti devono essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- il titolare deve essere un imprenditore agricolo di **età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni compiuti**
- in caso di **società di persone/cooperative**, almeno la metà degli imprenditori che la costituiscono devono soddisfare questo requisito anagrafico
- **in caso di società di capitali**, il requisito relativo all'età deve essere presente in almeno la metà dei sottoscrittori della società e in almeno la metà dei componenti degli organi di amministrazione.

L'art. 3 prevede l'istituzione di un fondo pari a 15 milioni di euro annui destinati al co-finanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento

e Bolzano per facilitare l'ingresso dei giovani nell'imprenditoria agricola (primo insediamento) nel rispetto della normativa UE in materia aiuti di Stato.

Le risorse sono destinate a interventi che sono finalizzati:

- all'acquisto dei terreni e strutture necessarie per avviare l'attività agricola
- all'acquisto di beni strumentali necessari ad accrescere l'efficienza e l'innovazione aziendale
- all'ampliamento dell'unità minima operativa, sempre con l'obiettivo di promuovere l'efficienza aziendale
- all'acquisto di imprese agricole già operative.

A favore dei soggetti in possesso dei requisiti sopra menzionati che iniziano l'attività d'impresa, l'art. 4 della Legge n.36/2024 prevede la possibilità di optare per un **regime fiscale agevolato**.

Tale agevolazione consiste nell'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 12,50 % al reddito d'impresa realizzato dalle attività agricole diverse** da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Questa opzione è effettiva dal **periodo d'imposta di inizio attività e per i 4 periodi d'imposta successivi**; il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa in materia di aiuti Stato.

Per beneficiare del regime fiscale agevolato il soggetto:

- non deve aver esercitato altra attività agricola nei 3 anni precedenti
- deve aver correttamente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia

L'agevolazione **non spetta** in caso di **trasferimento di aziende preesistenti** ai predetti soggetti.

Inoltre è prevista un'agevolazione che consiste nella **riduzione della metà dell'onorario notarile** nel caso di contratti di compravendita, stipulati dai soggetti sopra menzionati, che hanno ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro.

L'art. 6 della Legge n.36/2024 prevede un **contributo consistente in un credito d'imposta pari all'80%** fino ad un importo massimo di **2.500 euro**, delle spese sostenute e documentate nel 2024, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

Il contributo è destinato a:

- imprenditori agricoli con età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni
- imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività dall'01-01-2021

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel Modello F24** entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

A decorrere dall'**01-01-2024** a favore dell'imprenditore agricolo avente la qualifica di **coltivatore diretto o IAP** iscritto alla relativa gestione previdenziale, è prevista la **riduzione del 40% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale** in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e relative pertinenze.

L'art. 8 della Legge n.36/2024 dispone al fine dell'esercizio del:

- **diritto di prelazione** previsto dall'art. 7 della Legge n.817/71 in base al quale, in caso di cessione di un terreno, a parità di condizioni, ai coltivatori diretti o IAP dei terreni confinanti, spetta il diritto di prelazione a condizione che sugli stessi non sia insediato un affittuario, un partecipante, un enfiteuta coltivatore diretto;
- **diritto di riscatto** previsto dall'art.8 comma 5 della Legge n.590/65, in base al quale, nel caso in cui il proprietario del fondo concesso in affitto non trasmetta con lettera raccomandata, al coltivatore, il preliminare di vendita o il prezzo indicato sia superiore a quello dell'atto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro avente causa;
- **diritto di prelazione nelle procedure di alienazione o locazione** previste dall'art. 66 comma 3 del DL n.01/2012;

in **presenza di più soggetti confinanti**, viene data **priorità ai giovani agricoltori** con questa graduatoria di preferenza:

1. titolare dell'impresa individuale
2. società di persone
3. società di capitali.

A parità di condizioni la priorità spetta al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate previste dalla normativa nazionale in attuazione al Regolamento UE n.2021/2015.

L'art.11 della Legge n.36/2024 dispone che **nei mercati per la vendita diretta** di prodotti agricoli esercitata in aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i Comuni possono riservare una **quota di posteggi fino al 50%** del loro numero complessivo per i soggetti oggetto della trattazione.



Il Bonus Stop Plastica Monouso

Nell'ambito del D.Lgs. n. 196/2021, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 2019/904 in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Legislatore con l'art. 4, comma 7, ha previsto il **riconoscimento di un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta** nel limite massimo di € 3 milioni per il 2022, 2023 e 2024, a favore delle imprese che acquistano e utilizzano **prodotti riutilizzabili, biodegradabili / compostabili** in alternativa alla plastica monouso.

Recentemente il Ministero dell'Ambiente (MASE) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) e il MEF con il Decreto 4.3.2024, pubblicato sulla G.U 13.4.2024, n. 87 ha definito le modalità attuative del predetto contributo.

CIA – Agricoltori Italiani Venezia

Tel. 041.5381999 Email ciavenezia@ciavenezia.it www.ciavenezia.it
FB @CiaVenezia IG @cia_venezia

In base all'art. 2 comma 2, DM 4.3.2024 il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o realizzati in **materiale biodegradabile e/o compostabile**, certificato secondo la **normativa UNI EN 13432:2002**.

L'impresa deve altresì rispettare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- risultare attiva, regolarmente costituita e iscritta nel Registro Imprese;
- risultare iscritta all'assicurazione generale obbligatoria / forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, o essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- non avere cause di divieto, decadenza / sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- non essere in stato di liquidazione né soggetta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

In base all'art. 4 del Decreto in esame sono ammissibili al contributo le spese **effettivamente sostenute nel 2022, 2023 e 2024**, e comunque **dopo il 14.1.2022**, in relazione all'acquisto di prodotti elencati **nell'Allegato, parte A e parte B**, D.Lgs. n. 196/2021 riutilizzabili / realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Allegato parte A - Prodotti di plastica monouso di cui all'art. 4 sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - destinati al consumo immediato, sul posto o d'asporto;
 - generalmente consumati direttamente dal recipiente
 - pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Allegato parte B - Prodotti di plastica monouso di cui all'art. 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;

- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

In particolare sono ammesse:

- in via prioritaria, le predette spese sostenute per l'acquisto dei **prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti**;
- in via subordinata, le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai n. 1) e 6) dell'Allegato, parte B, in presenza di **risorse residuali ancora disponibili** dopo il soddisfacimento della copertura delle spese di cui al precedente punto.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da **un'apposita attestazione** resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF.

Va evidenziato che il pagamento (integrale) delle fatture di acquisto va effettuato attraverso il c/c intestato all'impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute **anteriormente al 14.1.2022** e quelle per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente **come merce di rivendita**.

Per accedere all'agevolazione in esame i soggetti beneficiari **presentano un'apposita domanda** tramite la procedura informatica resa accessibile sul sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it) nei termini / modalità che **saranno indicati** nella sezione NEWS del predetto sito Internet.

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili nella **misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all'importo**

massimo annuo di € 10.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, l'importo del credito d'imposta (effettivamente) spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Il credito d'imposta in esame **è alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione comunitaria, nazionale o regionale.

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
- è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione al beneficiario della concessione dello stesso con l'indicazione del relativo importo da parte del MASE.

I beneficiari sono tenuti infine ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (indicazione in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet / portale dell'Associazione di categoria di appartenenza).



Compensazione dei Crediti d'imposta Industria 4.0

Il Decreto Salva Conti (DL n.39/2024) ha stabilito una specifica comunicazione preventiva per consentire la fruizione o la possibilità di optare per la compensazione dei crediti d'imposta derivanti da investimenti in beni Industria 4.0.

L'invio della comunicazione è riservato agli investimenti:

- Che si intendono effettuare a decorrere dal 30-03-2024
- Effettuati nel periodo che va dall'01-01-2024 al 29-03-2024
- Relativi al 2023 (comunicazione necessaria solo per i Beni Industria 4.0 con esclusione degli investimenti in attività R&S)

Con la Risoluzione n.19/E, l'Agenzia delle Entrate ha **sospeso l'utilizzo in compensazione nel Modello F24** dei crediti d'imposta "**quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento 2023/2024**".

I crediti d'imposta per cui è stata disposta la sospensione sono quelli identificati da questi codici tributo:

Credito d'imposta	Codice tributo sospeso	Anno di riferimento
Industria 4.0	6936 Investimenti in beni strumentali nuovi Tabella A Legge n.232/2016- art.1 commi 1056, 1057, 1057-bis Legge n.178/2020	2023 e 2024
Industria 4.0	6937 Investimenti in beni strumentali nuovi Tabella B Legge n.232/2016- art.1 Legge n.178/2020	2023 e 2024
Attività di R&S	6938 Investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative	2024
Attività di R&S	6939 Investimenti in R&S misura incrementale per investimenti nelle Regioni Mezzogiorno	2024
Attività di R&S	6940 Investimenti in R&S misura incrementale per investimenti nelle Regioni del sisma Centro Italia	2024

In riferimento ai crediti d'imposta industria 4.0, considerato che l'anno di riferimento da indicare nel Modello F24 corrisponde a quello di interconnessione al sistema aziendale del bene strumentale, il blocco dei codici tributo per i quali va indicato quale anno di riferimento 2023/2024 comporta il blocco anche dell'utilizzo dei crediti riferiti ad investimenti effettuati nel 2022 o in anni precedenti e interconnessi negli anni 2023 e 2024. Con una specifica FAQ pubblicata in data 16-04-2024 sul proprio sito, l'Agenzia delle Entrate ha operato alcuni chiarimenti per superare la sospensione dei crediti d'imposta; con questa risposta, l'Agenzia ha precisato che:

- Per l'**investimento effettuato** nel **2021 o nel 2022** (quindi iniziato e terminato nel 2021 o nel 2022)
- **Iniziato, cioè prenotato** con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto pari almeno al 20% nel 2021 o nel 2022 e terminato rispettivamente entro il 31-12-2022 o il 30-11-2023

Se l'interconnessione del bene è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è possibile utilizzare il credito d'imposta spettante in compensazione, indicando nel Modello F24 come anno di riferimento quello dell'inizio dell'investimento 2021 o 2022 a prescindere dall'anno di conclusione o di interconnessione.

Riassumendo:

Art.1 Legge n.178/2020	Investimento	Interconnessione	Blocco Compensazione Modello F24
Comma 1056	Dal 16-11-2020 al 31-12-2021	2021,2022,2023,2024	NO
Comma 1056	Prenotato entro il 31-12-2021 effettuato entro il 31-12-2022	2022,2023,2024	NO
Comma 1057	Effettuato nel 2022	2022,2023,2024	NO
Comma 1057	Prenotato entro il 31-12-2021 effettuato entro il 31-12-2022	2023,2024	NO
Comma 1057-bis	Effettuato nel 2023	2023,2024	SI



Scadenziario di Maggio

16 Maggio

Iva Liquidazione Mensile e Trimestrale:

Liquidazione IVA riferita ad Aprile e versamento dell'imposta dovuta
Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendenti e assimilati:

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi-codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla Fonte redditi di lavoro autonomo:

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040)

Autoliquidazione INAIL

Versamento Il rata.

20 Maggio

Enasarco versamento contributi

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni del primo trimestre.